

28061/13

12



M

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE**

UDIENZA PUBBLICA
DEL 07/05/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO BEVERE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

SENTENZA
- Presidente - N. *1468*
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 36952/2012
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARCHETTI ENRICO N. IL 18/07/1952

avverso la sentenza n. 352/2010 TRIB.SEZ.DIST. di TODI, del
20/10/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

17

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D'Angelo, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
per la parte civile è presente l'avv. Grazia Volo, in sostituzione dell'avv. Pantaleone Mercurio, che si associa alle conclusioni del P.G. e deposita note d'udienza, conclusioni scritte e nota spese;
per il ricorrente è presente l'avv. Urbano Barelli, che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 20 luglio 2009 Marchetti Enrico era assolto dal giudice di pace di Todi per il reato di lesioni personali, in danno di Zamboni Enrico, per non aver commesso il fatto.

A seguito di appello della parte civile, il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, dichiarava Marchetti Enrico responsabile ai fini civili delle lesioni, con condanna a risarcire il danno per € 3000.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto redatto dal proprio difensore, avvocato Umberto Barelli, affidato a tre motivi:

a) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera E, per mancanza della motivazione, con riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza in caso di riforma di sentenza assolutoria, in relazione all'obbligo di confutare in modo specifico e completo le ragioni della decisione di assoluzione e di valutare le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione, ma comunque dedotte dall'imputato dopo la stessa e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell'imputato e da questi non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dall'imputato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone, Rv. 243946). Nello specifico il ricorrente lamenta che non sono stati presi in considerazione alcuni elementi importanti, valorizzati nella sentenza di primo grado, quale il referto del pronto soccorso, dal quale non risulta alcuna lesione; le dichiarazioni del teste Zazzaretti, che ha dichiarato di non aver fatto caso se la persona offesa avesse lesioni; le contraddizioni dello Zamboni in sede di escussione dibattimentale, che ha dichiarato di essere stato colpito al braccio ed alla spalla, laddove in querela aveva indicato la spalla ed il collo; l'assenza di un esame radiologico.

La decisione di appello si limita a giudicare come erronea valutazione delle prove da parte del primo giudice, senza però procedere a quella puntuale disamina e confutazione della decisione di primo grado, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità;

b) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B ed E, in relazione agli articoli 192, 500 e 503 c.p.p., per la mancata valutazione dell'attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa, pur in presenza di contrasto con le dichiarazioni rese in fase investigativa, le cui parole sono addirittura travisate dal giudice di appello, poiché senza dar conto del contrasto, in sentenza si parla di colpi *"nella parte superiore del corpo"*;

c) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera B ed E, in relazione all'articolo 192 e 546 c.p.p., poiché non viene presa in considerazione la testimonianza della signora Perari, teste a scarico presente ai fatti, che ha escluso il fatto contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1 Le doglianze del ricorrente sono riconducibili ai principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite, in due notissime decisioni (Sez. Un., n. 45276 del 30 ottobre 2003, Andreotti e Sez. Un. n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino); particolarmente significativa è una massima estratta dalla seconda decisione, (Rv. 231679), secondo la quale *"In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato"*

Successivamente questa sezione (Sez. 5, n. 35762 del 5 maggio 2008, Aleks, Rv. 241169), ha precisato il principio, affermando che *"il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati"*.

Valorizzando il principio, introdotto dalla legge n. 46 del 2006, nel primo alinea del comma 1 dell'art. 533 c.p.p., secondo cui la condanna è possibile solo se l'imputato risulti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio, le più recenti decisioni sono arrivate a qualificare come "illegittime" le pronunce che dichiarino la colpevolezza in luogo di una precedente assoluzione, nel caso in cui il giudice del gravame si limiti a ritenere maggiormente persuasiva una lettura del materiale probatorio, formatosi integralmente in primo grado, che porti a conclusioni difformi con l'esito precedente, sotto il profilo del difetto di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e)

c.p.p.: in questo senso si sono pronunciate due quasi coeve sentenze della VI sezione (Sez. VI, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, Rv. 251066 e Sez. VI, n. 4996 del 26 ottobre 2011, Abbate, Rv. 251782). Secondo tali decisioni non basta, per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere *"ogni ragionevole dubbio"*, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza. Il principio è stato ancora ripreso da ulteriori decisioni, anche di altre sezioni (ad es. Sez. 2, n. 27018 del 27/3/2012, Urciuoli Rv. 253407), tanto da potersi dire oggi già abbastanza consolidato.

1.2. I principi enunciati devono ritenersi applicabili anche per l'affermazione della responsabilità ai fini civili che venga dichiarata nel processo penale, posto che l'art. 573 c.p.p. precisa che *"l'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale"* (Sez. 6, n. 1514 del 19/12/2012, Crispi, Rv. 253940); nel caso di specie l'appello è stato introdotto dall'impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., comma 1, prima parte e trattato *"con le forme ordinarie del processo penale"*.

1.2 Orbene, la motivazione della sentenza del Tribunale di Perugia non soddisfa i requisiti indicati dalle decisioni delle Sezioni Unite, poiché si limita a registrare una erronea valutazione delle prove da parte del giudice di pace ed a rovesciare il giudizio di attendibilità sulle dichiarazioni della persona offesa, senza farsi carico in alcun modo delle incongruenze segnalate dal giudice di prime cure.

2. Vi è però una ulteriore ed assorbente ragione di illegittimità della decisione impugnata.

2.1 Benché non sia oggetto di specifico motivo di ricorso, si deve comunque rilevare come la vicenda esaminata rientri in quella fattispecie affrontata dalla Corte EDU nella sentenza del 5 luglio 2011, nel caso Dan vs Moldavia, essendo stato, anche nel presente procedimento, accolto l'appello della parte pubblica e riformata la sentenza assolutoria di primo grado senza udire nuovamente il testimone fondamentale (la parte civile), ma semplicemente dando una opposta valutazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni da questi rese davanti al Tribunale.

Illuminante, in proposito, è la lettura del passaggio fondamentale della decisione: *"Tornando ai fatti del presente caso, la Corte osserva che le principali prove contro il ricorrente erano le dichiarazioni testimoniali secondo cui egli aveva sollecitato una tangente e l'aveva ricevuta in un parco. Il resto delle prove erano prove indirette che non potevano condurre da sole alla condanna del ricorrente.... Pertanto le testimonianze e il peso dato a esse era di grande importanza per la determinazione*

del caso. Il Tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente perché esso non ha creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente. Nel riesaminare il caso, la Corte d'Appello ha dissentito dal Tribunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte d'Appello non ha udito nuovamente i testimoni ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti. Visto quanto è in gioco per il ricorrente, la Corte non è convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d'Appello quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena – e facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da parte del Tribunale di primo grado – avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate. Naturalmente, vi sono casi in cui è impossibile udire un testimone personalmente durante il processo perché, per esempio, egli o ella è deceduto/a, o per proteggere il diritto del testimone di non auto-accusarsi (vedi *Craxi c. Italia* (n. 1), n. 34896/97, § 86, 5 dicembre 2002). Tuttavia, non sembra che le cose stessero così in questo caso".

2.2 La violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso *Dan c/ Moldavia*) non può essere ignorata, alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (ordinanza n. 34472 del 19.4.2012, Ercolano, Rv. 252933, secondo la quale "Le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia della predetta Corte internazionale") e della sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 2011, n. 113 (che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. ha ribadito che le norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, integrano, quali "norme interposte", il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli "obblighi internazionali"; nello stesso senso si sono espresse le sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008; n. 348 e 349 del 2007).

2.3 Nelle prime decisioni di questa Corte, successive alla sentenza della Corte EDU, si è precisata la portata del principio affermato nel caso Dan c/ Moldavia.

Così in una decisione di questa Sezione (Sez. V, n. 38085 del 5 luglio 2012, dep. il 2 ottobre 2012, Luperi Rv. 253541), che ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p., per carenza del requisito di rilevanza, si è osservato che la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, con riferimento al giudizio di appello, è ancorata *"al duplice requisito della decisività della prova testimoniale e della rivalutazione di essa da parte della Corte di appello, in termini di attendibilità, in assenza di nuovo esame dei testimoni dell'accusa per essere la diversa valutazione di attendibilità stata eseguita non direttamente, ma solo sulla base della lettura dei verbali delle dichiarazioni da essi rese"*; tali requisiti non ricorrevano nel caso esaminato.

In altra decisione della Sesta Sezione (Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623) si è affermato che *"Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile"*; il principio è stato ritenuto poi applicabile anche in caso di giudizio definito in primo grado con rito abbreviato (Sez. 3, n. 5854 del 29/11/2012, R., Rv. 254850).

La decisione della Sesta Sezione ha osservato che la Corte EDU ha affermato una regola non assoluta, perché la rinnovazione della prova orale deve avvenire *"in linea di massima"*, poiché *"generalmente"* la semplice lettura non risolve il compito complesso di valutazione della attendibilità del testimone. In altri termini, il giudice di appello, per disporre condanna, è tenuto a raccogliere nuovamente la prova innanzi a sé per poter operare una adeguata valutazione di attendibilità intrinseca, che può conoscere eccezione solo in casi particolari (nella sentenza si fa l'ipotesi dell'evidente errore del primo giudice che, per esempio, ritenga la testimonianza falsa, perché nega una circostanza che il giudice erroneamente ritenga vera o viceversa).

2.4 Venendo al caso in esame, si può agevolmente rilevare che si era in presenza di entrambi i presupposti individuati da questa Corte per affermare l'obbligo del giudice di rinnovare l'istruttoria, la necessità di una rivalutazione da parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni e la decisività della prova testimoniale.

In primo luogo, infatti, giudice di appello ha proceduto ad una rivalutazione dell'attendibilità intrinseca del testimone principale dell'accusa, la parte civile Zamboni Enrico, ritenuto inattendibile dal giudice di primo grado per le divergenze

delle dichiarazioni rese in dibattimento, rispetto a quelle fornite in fase investigativa, in ordine ad un punto decisivo, quale quello della parte del corpo colpita dall'imputato. La sentenza espressamente qualifica le dichiarazioni *"estremamente chiare in ordine all'aggressione compiuta ai suoi danni dal Marchetti"*.

In secondo luogo deve registrarsi la decisività della testimonianza, poiché rappresenta l'unica prova diretta dell'accaduto: gli ulteriori elementi che secondo il Tribunale "confermano" quanto riferito della parte civile, sono rappresentati dalla deposizione del teste Zazzeretti, che ha visto l'imputato scagliarsi contro lo Zamboni, ma non i colpi sferrati dall'imputato, ed il referto medico, che indica una diagnosi di "cervicobrachialgia", ossia una patologia lamentata dallo stesso Zamboni.


3. La sentenza va conclusivamente annullata con rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Perugia, per nuova valutazione che tenga conto dei principi affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013

Il Presidente

Antonio Bevere



Il Consigliere estensore

Ferdinando Lignola

